Le modifiche alle reti di impresa: i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune

Contratti, fare network fa la forza sul fronte della responsabilità

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

egime di responsabilità, bilancio secondo le regole delle spa, assimilabilità alla normativa sui consorzi con attività esterna. Sono le principali novità apportate dal decreto «crescita» (dl 83/2012, convertito nella legge 134/2012) all'impianto normativo che disciplina il contratto di rete di imprese.

L'art. 45 del decreto emanato dal governo Monti è intervenuto modificando l'art. 3, commi 4-ter e ss. del dl n. 5/2009. In particolare, è stato posto in capo all'organo comune uno specifico adempimento. Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, l'organo comune è tenuto, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, a redigere una situazione patrimoniale. Tale documento dovrà essere redatto osservando le disposizioni relative alla redazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni ed essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Novità anche per quanto riguarda il regime delle respon-

I libri contabili e sociali delle reti

Assemblee delle imprese partecipanti alla rete

Adunanze dell'organo comune

Giornale, nel quale devono essere riportate, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio della rete (art. 2216 c.c.)

Libro inventari, da redigersi all'inizio del contratto di rete e, successivamente, ogni anno, in corrispondenza della chiusura della situazione patrimoniale. Tale libro, disciplinato dall'art. 2217 c.c., deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative al *network*, secondo i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni

sabilità: per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune

Il legislatore è inoltre intervenuto stabilendo che se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi) al fondo stesso devono essere applicate alcune specifiche disposizioni riguardanti i consorzi con attività esterna. A tal proposito, si ricorda che il contratto di rete è quello con cui più imprenditori, al fine di accrescere la propria capacità innovativa

e competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese.

Le nuove disposizioni. A seguito delle modifiche apportate col dl n. 83/2012, convertito, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi:

 il regime di pubblicità si intende assolto mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese in cui ha sede la rete: - al fondo patrimoniale comune si applicano gli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., riguardanti il fondo e la responsabilità verso i terzi dei consorzi con attività esterna:

- entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune è tenuto a redigere una situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio delle spa.

L'art. 45, comma 2, del decreto «crescita» ha, inoltre, integrato il comma 4-quater dell'art. 3 del dl n. 5/2009, al fine di disciplinare il regime di pubblicità delle modifiche del contratto di rete: devono essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, soltanto presso la propria sezione del registro delle imprese. Tale ufficio provvederà, poi, a darne comunicazione a quelli in cui sono iscritte le altre imprese partecipanti al contratto di rete, al fine di eseguire le corrispondenti annotazioni. È stata pure introdotta la facoltà della rete, circoscritta al caso in cui sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale comune, di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione in cui è stabilita la propria sede, potendo così acquisire la soggettività giuridica.

Il successivo comma 3, infine, ha introdotto un'agevolazione per gli operatori del settore agrario, escludendo il contratto di rete dall'applicazione del regime vincolistico di cui alla legge n. 203/1982, in quanto suscettibile di costituire un oggettivo impedimento alla diffusione della costituzione di network tra imprenditori agricoli.